

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, terza interessata: RWE Power AG

(Causa C-165/09)

(2009/C 193/02)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag e F. Pals

Convenuto: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Terza interessata: RWE Power AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo di un'interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 96/61/CE⁽¹⁾, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (attualmente: direttiva 2008/1/CE⁽²⁾ sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), traspolti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, deve essere integralmente rispettato il limite nazionale di emissione di SO₂ di cui alla direttiva 2001/81/CE⁽³⁾, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall'art. 9, n. 4, della direttiva 96/61/CE, attualmente divenuta 2008/1/CE.
- 2) a. Se l'obbligo di uno Stato membro di astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva NLE.
b. Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo del limite nazionale di emissione di SO₂ alla scadenza del detto periodo.
c. Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO₂ di cui alla direttiva NLE consegue che l'impianto entrerà in funzione non prima dell'anno 2011.
- 3) a. Se gli obblighi di cui alla questione 2 comportino che, ove manchino garanzie che l'impianto per cui è stata richiesta un'autorizzazione ambientale non concorrerà al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO₂ di cui alla direttiva NLE, lo Stato membro debba rifiutare l'autorizzazione richiesta oppure debba assoggettarla ad ulteriori condizioni o restrizioni. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante in che misura l'impianto concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.
b. Oppure se dalla direttiva NLE consegua che, anche in caso di superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO₂, uno Stato membro dispone di un margine di discrezionalità per realizzare il risultato prescritto dalla direttiva, non negando l'autorizzazione o assoggettandola a ulteriori disposizioni o a restrizioni, ma adottando invece provvedimenti diversi, come una compensazione altrove.
- 4) Se, nei limiti in cui sullo Stato membro gravino obblighi come quelli di cui alle questioni 2 e 3, un singolo possa invocare il rispetto di siffatti obblighi dinanzi al giudice nazionale.

- 5) a. Se un singolo possa invocare direttamente l'art. 4 della direttiva LNE.
- b. In caso di risposta affermativa, se un ricorso diretto sia possibile a partire dal 27 novembre 2002 o solo dopo il 31 dicembre 2010. Se per la soluzione di questa questione sia rilevante se dalla domanda di autorizzazione ambientale consegua che l'impianto entrerà in funzione non prima dell'anno 2011.
- 6) Se, segnatamente, ove la concessione di un'autorizzazione ambientale e/o altre misure concorrano al superamento effettivo o potenziale del limite nazionale di emissione di SO₂ ai sensi della direttiva NLE, un singolo dall'art. 4 della direttiva medesima possa far derivare:
- a. una pretesa generale all'adozione, da parte dello Stato interessato, di un insieme di misure con cui al più tardi nel 2010 le emissioni annue di SO₂ vengono ridotte a quantità non eccedenti il limite nazionale di emissione di cui alla direttiva LNE, ovvero, se ciò non fosse possibile, un insieme di misure con cui siffatte emissioni vengono ridotte sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.
- b. pretese concrete all'adozione, da parte dello Stato membro, di misure specifiche relative ad un singolo impianto — ad esempio sotto forma di un rifiuto dell'autorizzazione o dell'assoggettamento dell'autorizzazione a ulteriori condizioni o restrizioni — che contribuiscano a ridurre al più tardi entro l'anno 2010 le emissioni annue nazionali di SO₂ a quantità non superiori al limite nazionale di emissione previsto dalla direttiva NLE, ovvero, se ciò non fosse possibile, misure specifiche che contribuiscano a ridurre siffatte emissioni sino a tali quantità il più presto possibile dopo tale anno.
- c. Se per la soluzione delle questioni 6.a e 6.b sia rilevante in che misura la centrale concorra a siffatto superamento effettivo o potenziale.

(¹) Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Versione codificata) (GU L 24, pag. 8).

(³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l'11 maggio 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, terzi interessati: Electrabel Nederland NV e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Causa C-166/09)

(2009/C 193/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Convenuto: College van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Terzi interessati: Electrabel Nederland NV e Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo di un'interpretazione conforme alla direttiva comporti che gli obblighi imposti dalla direttiva 2008/1/CE (¹) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, trasposti nel Wet Milieubeheer, possano e debbano essere interpretati nel senso che, nella decisione sulla domanda di autorizzazione ambientale, devono essere integralmente rispettati i limiti nazionali di emissione di SO₂ e di NO_x di cui alla direttiva 2001/81/CE (²), relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (in prosieguo: la «direttiva LNE»), segnatamente per quanto riguarda gli obblighi imposti dall'art. 9, n. 4, della direttiva 2008/1/CE.
- 2) a. Se l'obbligo di uno Stato membro di astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa valga anche durante il periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva LNE.
- b. Se, nel corso del menzionato periodo dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, oltre al, o invece del, menzionato obbligo di astensione valgano per lo Stato membro in questione anche «obblighi positivi», nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO₂ e/o di NO_x alla scadenza del detto periodo.
- c. Se, per risolvere le questioni 2.a e 2.b, sia rilevante che da una domanda di autorizzazione ambientale per un impianto che contribuisce al superamento effettivo o